

Notaio Tommaso Belli
Via P.S. Mancini n.12 - 00196
ROMA
tel.063215232

REPERTORIO N.36928

RACCOLTA N.19672

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE ONLUS
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di ottobre in Roma, nel mio studio, alle ore sedici e minuti trenta. Avanti a me Dott. Tommaso Belli, Notaio in Roma, con studio in Via P.S. Mancini n.12, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è presente:

- BONFANTI Michela, nata a Roma il 9 settembre 1962, domiciliata per la carica presso la sede legale, ove sotto nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "GIACOMO VIDIRI" che ha sede in Roma, Via Pieve di Cadore n. 30, avente c.f. 97764300584.

Registrato a Roma 3

il 19/11/2020

n. 22730 serie 1T

La comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il verbale della assemblea in seconda convocazione dei soci della predetta Associazione convocata ai sensi di legge e di statuto in questo luogo, giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- adeguamento dello statuto alle norme del terzo settore come da legge.

Assume la presidenza della riunione la Comparente medesima, la quale constata:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto;

- che sono presenti del Consiglio Direttivo oltre a sè medesima la signora Helena Schurok, mentre gli altri Consiglieri sono assenti giustificati;

- è presente, in proprio e per deleghe che, riconosciute regolar dal Presidente, resteranno conservate negli atti dell'associazione, un numero di associati tale da consentire il regolare svolgimento dell'assemblea, e precisamente n. ventuno soci come risulta dal Foglio di presenza che viene fatto firmare a cura del Presidente e che si allega sotto la lett. "A".

Dichiara quindi la presente riunione regolarmente costituita a norma di legge e di Statuto, atta ed idonea a discutere e deliberare sul citato Ordine del Giorno.

Chiamato me Notaio a fungere da segretario, il Presidente dichiara aperta la seduta e, dopo una esaustiva illustrazione in merito alla recente normativa in tema di riforma del terzo settore ed alla procedura amministrativa per l'iscrizione nel relativo Registro di cui alla legge 6 giugno 2016 n. 106 e s.m.i., espone ai Consiglieri e ai soci le ragioni per cui si chiede di approvare l'argomento all'ordine del giorno.

Dopo breve discussione, chiesti ed ottenuti ulteriori chiarimenti l'assemblea unanimemente approva il nuovo di Statuto con le modifiche esposte dal Presidente, che si allega, al presente atto sotto la lettera "B", e si dichiara favorevole alla iscrizione del Registro che sarà istituito ai sensi della normativa in tema di terzo settore, delegando il Presidente a compiere le relative formalità ed attribuendogli tutti i poteri per il compimento dell'intera procedura.

L'assemblea all'unanimità autorizza il Presidente ad apportare allo Statuto della Associazione ogni modifica che sarà ritenuta utile o necessaria per ottenere l'iscrizione nell'apposito Registro, su richiesta dell'Ente Pubblico

preposto.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Si chiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/217 e quindi in particolare l'esenzione da bollo e dell'Imposta di Registro.

La comparente mi esonera dalla lettura degli allegati.

E

richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me letto alla Comparenti che l'approva e lo sottoscrive alle ore diciassette e minuti quindici.

Consta di due fogli, scritti parte da persona di mia fiducia e parte da me Notaio su quattro pagine e quanto della presente.

F.to: Michela Bonfanti

" Tommaso Belli Notaio

AUGUSTO "A" ALL' ATG N 19672 DI RALL.

ELENCO SOCI ASSOCIAZIONE GIACOMO VIDIRI

MATTEO VIDIRI. Per delega Julia Daffina
MICHELA BONFANTI. Michele Bonfanti
ANTONELLO VIDIRI. Per delega Julia Daffina
HELENA SCHUROK. Per delega Helena Schurok
ALESSANDRA CIONI. ASSENTE
CRISTINA GALAMINI. Per DELEGA Lavinia Spada
ILARIA FRACHEY. Per delega Lavinia Spada
ALESSANDRO SCORTA. ASSENTE
ALESSANDRO REGGIANI. PER DELEGA Giovanni Daffino
GIORGIA BIAMONTI. PER DELEGA 
EDOARDO BIAMONTI. PER DELEGA Gal Gasbarri
CAROLA DE CICCO. Per delega Helena Schurok
LUCREZIA SCAFFIDI. ASSENTE
GIORGIA GHELARDINI. ASSENTE
JULIA DAFFINA. Julia Daffina
MICHAEL DAFFINA. per delega Helena Schurok
GUIDO GASBARRI. Gal Galamini
LAVINIA SPADA. Lavinia Spada
GIUSEPPE CHIAULA. PER DELEGA Michele Bonfanti

FRANCESCA EGIDI... PER DELEGA *Michela Bonifati*
BRUNO ZEULI... ASSENTE
GIUSEPPE ZEULI... ASSENTE
ANNACHIARA ZEULI... ASSENTE
CARLA MARTINI... ASSENTE
GIACOMO GALEOTA... ASSENTE
GIOVANNI MARINO... PER DELEGA *[Signature]*
ANDREA VESCOVI... *[Signature]* PER *[Signature]* ANDREA VESCOVI
ERIKA ARTUSO... ASSENTE
BENEDETTA BARONE... PER DELEGA GIOVANNI DALL'OLIO
LUCA SOLDINI... PER DELEGA *Gab. Galan*
SARA CLARO... ASSENTE
MARCO MEOMARTINI... ASSENTE
FLAMINIA BONETTI... ASSENTE
GIANLUCA FRADDOSIO... ASSENTE
CECILIA SELVAGGI... ASSENTE
GIOVANNI DALL'OLIO... GIOVANNI DALL'OLIO

Michela Bonifati

[Signature]



ALLEGATO B' ALL' ATTO N 19672 DI RACCOMANDA

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "GIACOMO VIDIRI ODV", assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

2. L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

3. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati



[Handwritten signature]

U. B. B. B.

all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

4. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede in via Pieve di Cadore n.30 nel comune di Roma.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo la sede può essere trasferita all'interno dello stesso Comune e possono essere istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni degli associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

2. L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo ed ha per scopo

l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale.

L'Associazione intende mettere a disposizione di tutti i giovani la testimonianza e l'esperienza di Giacomo Vidiri morto in un incidente di moto.

L'Associazione pertanto si propone lo scopo di promuovere l'educazione, l'istruzione, la formazione e l'assistenza sociale dei giovani, al fine di prevenire e rimuovere situazioni di devianza e di dipendenza da comportamenti che creano abitudini dannose e dipendenze patologiche, educando alla preservazione del proprio benessere psico-fisico ed emotivo, alla responsabilità individuale e civica, alla solidarietà.

In particolare l'Associazione si propone di educare i giovani a stili di vita sani e responsabili che non compromettano la propria salute e che permettano il radicarsi dei valori significativi su cui si fonda la convivenza in società e l'affermarsi degli elementi culturali e spirituali su cui poggia le proprie basi il senso civico della collettività.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono: (tra quelle indicate nell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017):

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e suc-



[Handwritten signature]

Unidos Bonifati

cessive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

In particolare l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- promuovere la cultura della sicurezza stradale tra i giovani, al fine di ridurre, di conseguenza, il numero di morti e feriti da incidente stradale:
- informare e sensibilizzare i giovani sui pericoli derivanti dall'uso di droghe, alcol e fumo e dai pericoli generazionali in genere;
- informare e sensibilizzare i giovani sull'importanza di modificare i propri comportamenti e le proprie abitudini quotidiane, orientandoli alla ricerca di una maggiore sicurezza per sé e per gli altri, rendendoli consapevoli di non essere invulnerabili.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

3. L'Associazione svolga inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che siano mosse da spirito di solidarietà.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

3. La quota annuale a carico degli associati non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita



Microdot

della qualifica di associato.

quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Tra gli associati possono essere individuati i Fondatori con delibera del Consiglio Direttivo. Ai Fondatori spettano i medesimi diritti e doveri degli altri associati.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. 5. Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad

essi consensualmente assegnata.

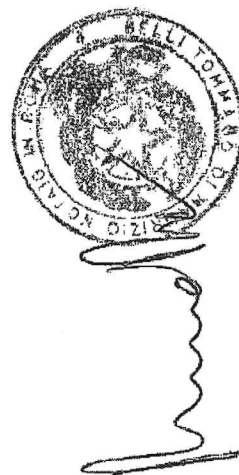
6. Non è ammesso per associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.



ultrabond

- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione motivandola, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Dei volontari e dell'attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 9 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale).

2 Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a



Michela Bortolotti

titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli

Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante

dell'Associazione.

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) deliberare sul bilancio consuntivo, sull'eventuale preventivo e sul bilancio sociale quando previsto;
- c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- e) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- f) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- g) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 12 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 13 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna l'incarico di Segretario Amministrativo scegliendo anche quest'ultimo tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due



Ugo Barbato

incarichi ad una sola persona.

5. Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi e nei limiti previsti dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 14 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite

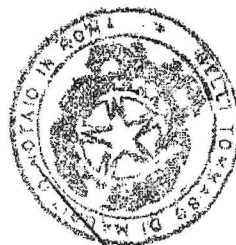
quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che



Urbano Ruffini

delibererà con maggioranze ordinarie;

f) indire adunanze, convegni, ecc.;

g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;

h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;

i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;

j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta (ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 266/91);

k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; Ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3.

l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 16 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche

Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4. Al Presidente in particolare compete:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti;
- c) Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di



Uscito Bufar

sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 17 Il Segretario Amministrativo

1. Il Segretario Amministrativo affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario Amministrativo compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
- d) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- d) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 18 (Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri

organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

Art. 19 Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi dei privati;
- c) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) donazioni e lasciti testamentari.
- h) da raccolta fondi
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 20 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

ART. 21 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative

norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 22 (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 23

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



Unidat Roma

ART. 25 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 26 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della

liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell'art. 5 comma 4 legge 266/91.

Art. 27 Uso del nome

La famiglia di Giacomo Vidiri concede l'uso del nome per tutto il tempo e nella misura in cui le attività e lo stile di conduzione della associazione saranno moralmente coerenti a suo giudizio con l'onorabilità della sua memoria.

La famiglia si riserva la potestà di ritirare in qualsiasi momento tale facoltà alla Associazione con comunicazione scritta e motivata, e la stessa sarà obbligata in tal caso al cambio tempestivo della denominazione.

Art. 29 Disposizioni generali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGI-
NALE SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.22 DEL D.LGS N.82
DEL 7 MARZO 2005 MODIFICATO DALL'ART. 15 DEL D.LGS. 235 DEL
30 DICEMBRE 2010.